



COMUNE DI SANTA FIORA

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELLA

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI

Modificato con deliberazione n° 14 dell'11/05/2005,

**COMUNE DI SANTA FIORA
(Provincia di Grosseto)**

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

INDICE

- Art. 1* - Istituzione della tassa
- Art. 2* - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3* - Contenuto del Regolamento
- Art. 4* - Soggetti passivi della tassa
- Art. 5* - Presupposti della tassa
- Art. 6* - Istituzione della tassa
- Art. 7* - Commisurazione della tassa
- Art. 8* - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 9* - Parti comuni del condominio
- Art. 10* - Classi di contribuenza
- Art. 11* - Esclusioni dalla tassa
- Art. 12* - Agevolazioni
- Art. 13* - Riduzioni
- Art. 14* - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 15* - Decorrenza della tassa
- Art. 16* - Collegamenti Ufficio Tributi ed altri uffici comunali
- Art. 17* - Mezzi di controllo
- Art. 18* - Sanzioni
- Art. 19* - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 20* - Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, individuati dall'art. 2, 3° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, siano conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalità, le quantità nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato da apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo, a far data dal .

Art. 4

Soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio di solidarietà sancito dall'art. 63 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Presupposti della tassa

1. La tassa e' dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonchè delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi:
 - a) campeggi;
 - b) distributori di carburante;
 - c) sale da ballo all'aperto;
 - d) banchi di vendita;
 - e) aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenze e accessori, regolati dal codice civile;
 - f) tettoie;
 - g) capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che, per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati a quelli urbani come individuati all'art. 1 del presente regolamento.

2. La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possano prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 1 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 59, comma 6, del D. Lgs 507/93, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art. 6
Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 7
Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma del 1^a comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 8
**Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt. calcolati sul reale percorso stradale;
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt. calcolati sul reale percorso stradale;

- c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt. calcolati sul reale percorso stradale;
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 80% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando:
- a) la distanza dai contenitori superi mt. 250 calcolati sul reale percorso stradale;
 - b) viene ridotta la capacità di raccolta dei contenitori;
 - c) viene ridotta la frequenza della raccolta.
- Le ipotesi di cui ai punti b) e c) di cui sopra, costituiscono titolo per la riduzione della tariffa, solo nel caso in cui le stesse determinino l'effettiva impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 9

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto solamente delle parti comuni detenute in via esclusiva.

Art. 10

Parametri per categorie di utenza

1. Ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 507/93 vengono individuate le sottoelencate categorie di utenza, corredate dei parametri, commisurati ai coefficienti potenziali di produzione rifiuti, occorrenti per la determinazione delle misure della tassa da applicare per ciascuna di esse:

	CATEGORIA	PARAMETRO
1	Abitazioni civili	1
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66
3	Distributori carburanti, campeggi	0,85
4	Esposizioni, autosaloni	0,49
5	Alberghi con ristorante	1,49
6	Alberghi senza ristorante	0,85
7	Case di cura e riposo	0,96
8	Uffici, agenzie e studi professionali, banche e istituti di credito	1,09
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni, edicola, tabaccaio.	1,1
10	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1
11	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19
12	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88
13	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1
14	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria	5,01

15	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,66
16	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58
17	Discoteche, night club	1,58
18	Aziende industriali di produzione alimentare	1,80
19	Attività di agriturismo	1,10

Art. 11
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con eccezione delle parti comuni detenute in via esclusiva;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
 - b) gli stabili ed uffici, destinati al pubblico servizio, di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - d) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Dalla superficie tassabile vengono, altresì esclusi i locali e le superfici adibite ad attività produttive, per i quali i proprietari o gestori dimostrino di provvedere in proprio ed in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 12
Agevolazioni

1. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
-----------	----------------

Falegnamerie	50
Autofficine per riparazione veicoli	50
Gommisti	60
Autofficine di elettrauto	50
Distributori di carburante	50
Rosticcerie	40
Pasticcerie	40
Lavanderie	50
Verniciatura	50
Ambulatori medici	50
Attività artigianali	50
Aziende industriali di produzione alimentare	25

- Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa viene ridotta al 60%.
- Per i saloni espositivi, ove i rifiuti sono prevalentemente costituiti da imballaggi, per i quali il gestore dimostri di provvedere in proprio ed in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia allo smaltimento, la tassa viene ridotta al 60%.

Art. 13 Riduzioni

- La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - abitazioni con unico occupante: 30%;
 - agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 10%;
 - utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
- Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 14 Tassa giornaliera di smaltimento

- Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
- E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
- La misura tariffaria determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 15

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 16

Collegamenti Ufficio Tributi e altri Uffici comunali

1. Gli Uffici comunali comunicano mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:
 - Ufficio Anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati e la formazione di nuovi nuclei familiari;
 - Ufficio Tecnico: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
 - Ufficio Commercio: elenco delle imprese che hanno iniziato l'attività e/o per la quale abbiano ottenuto una autorizzazione;

Art. 17

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 18

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 19

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2, secondo periodo, e 66 del D. Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996.